

Attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e di apprendistato
di cui alla legge 16 maggio 2014, n. 78 e al titolo IV del CCNL Turismo 18 gennaio 2014

Il giorno 16 del mese di giugno 2014,

tra

FEDERALBERGHI

FAITA

con la partecipazione di CONFCOMMERCIO

e

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS

Premesso che

- l'apprendistato è un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro nel settore turismo ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro turistico;

- il settore turistico è caratterizzato da uno stretto collegamento dell'occupazione con l'andamento dei flussi di clientela, che variano in relazione a molteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, connessa allo svolgimento di iniziative promozionali o commerciali, anche con riferimento ad aziende ad apertura annuale;

in tali ipotesi, per mantenere idonei livelli di servizio, è necessario adeguare l'organico attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, anche in seno ad aziende ad apertura annuale;

il CCNL Turismo e la contrattazione integrativa, avvalendosi della propria autonomia contrattuale, hanno definito un articolato insieme di soluzioni per adattare alle caratteristiche ed alle esigenze del settore la disciplina del contratto di apprendistato e dei contratti a tempo determinato;

le parti in epigrafe, all'atto della stipula del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, si sono impegnate ad incontrarsi in caso di modifiche delle norme che disciplinano il mercato del lavoro, per apportare i conseguenti adattamenti alle norme contrattuali;

Storico
Storico

9

- il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione, convertito - con modificazioni - dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, ha modificato la disciplina dei contratti di apprendistato e dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato;

- le parti hanno stabilito quanto segue.

APPRENDISTATO

All'articolo 15 dell'accordo sull'apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012, è aggiunto il seguente comma:

(4) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, della legge 16 maggio 2014, n. 78, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche con riferimento all'apprendistato per la qualifica o diploma professionale, ferme restando le competenze delle regioni e delle provincie autonome.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si impegnano a monitorare l'applicazione di questa norma con particolare riferimento alla sua efficacia in termini formativi e di inserimento stabile dei giovani nel mercato del lavoro.

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L'articolo 79 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:

Articolo ... - Limiti quantitativi

(1) Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 e dal comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva:

base di computo	n. di lavoratori
0 - 4	4
5 - 9	6
10 - 25	7
26 - 35	9
36 - 50	12
oltre 50	20%

(2) La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.



(3) Le parti confermano altresì che i limiti quantitativi di cui al presente articolo non si applicano ai contratti a termine stipulati dalle aziende di stagione di cui agli articoli ... del presente CCNL (articoli 82, comma 1, 205 e 254 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010) nonché ai contratti a termine stipulati a fronte delle ipotesi indicate agli articoli ... del presente CCNL (articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010).

(4) Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o territoriale, tra parti aderenti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, possono modificare le misure indicate al comma 1 e definire ulteriori ipotesi di esclusione, nonché individuare percorsi di stabilizzazione dei suddetti lavoratori. Restano ferme le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge.

Dopo l'articolo 83 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è inserito il seguente chiarimento

CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti, visti l'avviso comune sui contratti a tempo determinato nel settore Turismo stipulato il 12 giugno 2008, il comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 dicembre 2012, n. 42, confermano che il contributo addizionale di cui al comma 28 del citato articolo 2 non si applica ai lavoratori assunti a termine nei casi di cui agli articoli 82 e 83 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, recepiti - senza modificazioni - dagli articoli ... e ... del presente CCNL.

L'articolo 86 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:

Articolo ... - Diritto di Precedenza

(1) I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui agli articoli ... e ... del presente CCNL (articoli 82 e 83 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010) hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica.

(2) Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.


(3) La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire all'azienda di provvedere alla conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.

(4) Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa può individuare ulteriori casi di non applicazione.

(5) In relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 4 quater, del decreto legislativo n. 368 del 2001, considerata l'esigenza di favorire la stabilizzazione dei lavoratori stagionali e la salvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno prioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui agli articoli ... e ... del presente CCNL (articoli 82 e 83 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010).

(6) Ai sensi e per gli effetti del comma 4 quater, decreto legge n. 368 del 2001, come modificato dalla legge n. 78 del 2014:

a) per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a



termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo

b) alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

(7) Ai sensi e per gli effetti del comma 4 sexies dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla legge n. 78 del 2014, il diritto di precedenza di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, dev'essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui comma 2 dell'articolo ... del presente CCNL (articolo 78 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010).

L'articolo 87 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:

Articolo ... - Disciplina della successione dei contratti

(1) La durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può essere superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale.

(2) La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001 non trova applicazione:

- nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli ... e ... del presente CCNL (articoli 82 e 83 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010), per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell'articolo ... del presente CCNL (articolo 86 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010);

- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge o contrattuali.

(3) La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001, non trova applicazione:

a) nei casi di cui al precedente comma 2;

b) nell'ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo;

c) ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (ASPI, CIGO, CIGS, mobilità, etc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68 del 1999;


d) in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti si danno atto che le previsioni di cui alla lettera c) del comma 3 del presente articolo sono volte ad offrire ai soggetti svantaggiati ivi citati maggiori opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.

CHIARIMENTO A VERBALE

Con riferimento al monitoraggio e ai diritti di informazione si conferma quanto previsto agli articoli 85 e 88 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.



Le disposizioni del presente accordo riguardano unicamente le imprese che applicano l'accordo per il rinnovo del CCNL Turismo sottoscritto dalle Parti in epigrafe in data 18 gennaio 2014.

Justo Randò

FEDERALBERGHI

FAITA

CONFZCOMMERCIO

Leone

FILCAMS CGIL

FISASCAT Cisl

UILTUGS

9